



DELIBERAZIONE N. 93 DEL 19.10.2016

OGGETTO: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE S.A.CAL. SPA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.M. N. 521/1997 –
SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE

Il Presidente, relatore della proposta in oggetto, prende atto che sono presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
ALGIERI Klaus	Presidente	SI
BALDUCCHI Osvaldo	Componente	SI
COCCIOLO Maria	Componente	SI
COSENTINI Francesco	Componente	SI
MATRAGRANO Roberto	Componente	NO
ROSA Francesco	Componente	SI
SALERNO Francesco	Componente	SI
TARASI Pietro	Componente	SI
ZASA Pierluca	Componente	SI

Il Presidente riferisce che con verbale di assemblea straordinaria dei soci SACAL S.p.a. del 18.12.2015 si è disposto l'aumento del capitale sociale della società da euro 7.755.000,00 ad euro 12.911.558,00, ai sensi dell'art. del D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12/11/1997, avente ad oggetto "Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale", il quale dispone che il capitale sociale dei gestori aeroportuali è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua.

Per gli aeroporti con traffico da 2.000.000 WLU/anno a 5.000.000 WLU/anno, intendendosi WLU/anno Work-Load-Units e "units" equivale ad un passeggero, l'importo minimo del capitale sociale deve essere pari ad euro 12.911.423,00. La nota informativa della società, acquisita al protocollo camerale con n. 21170 del 23/11/2015, ha illustrato che ha superato i 2.000.000 di passeggeri e ritenendo ormai consolidato questo ultimo dato, diventa obbligatorio procedere all'aumento del capitale sociale dagli attuali euro 7.755.000,00 ad euro 12.911.423,00 arrotondato ad euro 12.911.558,00 per mantenere immutato il valore nominale di ogni singola azione che è pari a euro 517,00.

Nella medesima nota si da atto che tale adempimento obbligatorio è stato altresì sollecitato nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile notificata da ENAC e dal MEF il 7 luglio 2014; tale operazione di rafforzamento si prospetta indifferibile e necessaria al fine di assicurare alla società un equilibrio economico finanziario adeguato a consentire l'avvio degli importanti interventi infrastrutturali in programma.

L'operazione finanziaria è compatibile con le disposizioni normative contenute nell'attuale d.lgs. 175 del 19 agosto 2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".



Il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, stabilito nell'assemblea straordinaria dei soci del 18.12.2015, è stato stabilito al 30 ottobre 2016; in tale sede i soci pubblici presenti, quali Comune di Lamezia Terme, Regione Calabria, Provincia di Catanzaro, Comune di Catanzaro, Provincia di Cosenza, hanno manifestato il loro impegno alla sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Infine, il Presidente ribadisce che lo sviluppo dell'attività aeroportuale, attuata nel pieno rispetto degli standard di sicurezza ed assicurando la massima efficienza e la migliore qualità di servizio agli utenti passeggeri, con l'obiettivo di accrescere la propria produttività e redditività, è finalizzata a contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale calabrese, compatibilmente con il perseguimento delle finalità istituzionali e strategiche dell'Ente.

Il Presidente invita la Giunta a deliberare.

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTO l'art. 3 del D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12/11/1997, avente ad oggetto "Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale", il quale dispone che il capitale sociale dei gestori aeroportuali è determinato in base alle unità di traffico globale calcolate su base annua. Per gli aeroporti con traffico da 2.000.000 WLU/anno a 5.000.000 WLU/anno, intendendosi WLU/anno Work-Load-Units e "units" equivale ad un passeggero, l'importo minimo del capitale sociale deve essere pari ad euro 12.911.423,00.

PRESO ATTO che, con nota prot. 11648 del 20.11.2015 trasmessa a tutti gli azionisti ed acquisita al protocollo camerale con n. 21170 del 23/11/2015, la società SACAL ha illustrato che ha superato i 2.000.000 di passeggeri e ritenendo ormai consolidato questo ultimo dato, diventa obbligatorio procedere all'aumento del capitale sociale dagli attuali euro 7.755.000,00 ad euro 12.911.423,00 arrotondato ad euro 12.911.558,00 per mantenere immutato il valore nominale di ogni singola azione che è pari a euro 517,00. Nella medesima nota si da atto che tale adempimento obbligatorio è stato altresì sollecitato nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile notificata da ENAC e dal MEF il 7 luglio 2014; tale operazione di rafforzamento si prospetta indifferibile e necessaria al fine di assicurare alla società un equilibrio economico finanziario adeguato a consentire l'avvio degli importanti interventi infrastrutturali in programma.

PRESO ATTO che, con nota prot. 16977 del 12.10.2016, la società ha trasmesso una nota rettificativa degli importi delle quote da sottoscrivere da ciascun azionista, e che per la Camera di Commercio di Cosenza è pari a d euro 15.510,00, invece della somma di euro 15.469,67 in precedenza comunicato e riportato nel piano degli investimenti 2016 della Camera (differenza di euro 40,33);

DATO ATTO che la quota di sottoscrizione di aumento del capitale sociale per la Camera di Commercio di Cosenza, in proporzione al pacchetto azionario già detenuto dello 0,30%, dovrebbe essere pari ad euro 15.510,00;

PRESO ATTO del verbale di assemblea straordinaria dei soci SACAL S.p.a. del 18.12.2015 redatto dal notaio Dott. Sebastiano Pazzarella (Repertorio n.17764 Raccolta n. 11457), acquisita agli atti camerali con n. 2367 del 8/02/2016, con cui si è deliberato:



- l'aumento del capitale sociale da euro 7.755.000,00 ad euro 12.911.558,00, mediante emissione di nuove 9.974 azioni ordinarie del valore nominale di euro 517,00 ciascuna;
- di fissare il termine massimo per l'esercizio del diritto di sottoscrizione da parte dei soci nel 30 ottobre 2016, oltre al termine di successivi 30 giorni, decorrenti dalla scadenza sopra deliberata, per la sottoscrizione da parte dei soci delle azioni rimaste inoptate;
- di determinare, secondo i valori minimi desumibili dai parametri elaborati dalla società "KPMG Spa", il sovrapprezzo per le azioni inoptate che saranno sottoscritte dai soci in forza del diritto di prelazione ex terzo comma dell'art. 2441 del Codice Civile in euro 29,47 per ogni azione;
- di determinare, secondo i valori massimi desumibili dai parametri elaborati dalla società "KPMG Spa", il sovrapprezzo per le azioni inoptate da offrire ai terzi sul mercato in euro 70,31 per ogni azione;

VISTE le recentissime disposizioni contenute nel d.lgs. 175 del 19 agosto 2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", pubblicato della G.U. n. 210 del 8.09.2016, ed in particolare i seguenti articoli:

Art. 4 – Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazione pubbliche

1. *Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
 - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

Art. 5 – Oneri di motivazione analitica

1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espressa previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di*



partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.*
3. *L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.*
4. *Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e' competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, e' competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e' competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.*

Art. 7 – Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. *La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società e' adottata con:
 - a) *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
 - b) *provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
 - c) *deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
 - d) *delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.**
2. *L'atto deliberativo e' redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.*
3. *[.....]*

Art. 8 – Acquisto di partecipazioni già costituite

1. *Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.*



2. *L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.*
3. *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.*

DATTO ATTO che:

- le finalità perseguibili con il mantenimento della partecipazione pubblica nella società SACAL, e quindi dell'operazione finanziaria di aumento di capitale, rientrano tra quelle strettamente istituzionali, in quanto lo svolgimento dell'attività di gestione aeroportuale rientra nella produzione di un servizio di interesse generale;
- l'atto deliberativo non deve necessariamente contenere quanto disposto dall'art. 5, comma 1, in quanto l'operazione finanziaria di aumento del capitale sociale avviene in conformità a quanto disposto dal sopracitato art. 3 del D.M. dei Trasporti e della navigazione n. 521 del 12/11/1997, avente ad oggetto "Capitale minimo delle società di gestione aeroportuale";
- non configurandosi una ipotesi di aiuto di stato alle imprese, l'operazione prevista non è assoggettata alla disciplina europea degli aiuti di stato alle imprese, rilevabile dal duplice fatto che il capitale sociale della società è detenuta dal 67,782% da soci pubblici e che i soci privati sottoscriveranno l'aumento del capitale alle stesse condizioni dei soci pubblici, come espresso nel parere fornito da Unioncamere ed acquisito al prot. 16749 del 10/10/2016;
- con pubblicazione dell'avviso in data 10.10.2016 è stata disposta per ragioni di massima trasparenza la forma di consultazione pubblica, anche se la Camera di Commercio non è Ente Locale, bensì un'Autonomia Locale, e quindi non soggetta a tale adempimento;

CONSIDERATO che nella sopracitata delibera straordinaria la gran parte dei soci pubblici presenti hanno manifestato l'impegno a sottoscrivere l'aumento del capitale sociale della società aeroportuale;

VISTO il disposto dell'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e ss.mm.ii, sintetizzato dalla giurisprudenza contabile come "divieto di soccorso finanziario", il quale vieta alle amministrazioni pubbliche di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Restano consentiti i trasferimenti a tali società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al comma 19.

CONSIDERATO che diverse sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno affermato il principio secondo cui deve essere abbandonato dalla pubblica amministrazione



la logica di “salvataggio a tutti i costi” di organismi partecipati o variamente collegati che versano in situazioni di irrimediabile dissesto, evitando quindi il dispendio di risorse finanziarie a fondo perduto erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo. Tale prassi, ormai consolidata, impatta negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria, dall’altro si contrappone alle disposizioni dei trattati (art. 106 TFUE) le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza nel mercato in un’ottica macroeconomica.

VISTI i risultati economici degli ultimi tre esercizi della SACAL Spa, rispetto all’esercizio 2015 in cui è stato deciso l’aumento del capitale sono stati i seguenti: Esercizio 2014(+ 66.939); Esercizio 2013(- 390.550,00); Esercizio 2012(- 1.703.989).

DATO ATTO che nell’esercizio 2014 la registrazione dell’utile di euro 66.939 ha interrotto il trend negativo di perdite registrate negli esercizi precedenti in ordine decrescente.

VALUTATO che il finanziamento degli interventi strutturali in programma vengono attuati in una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo,

PRESO ATTO che nella nota prot. 11648 del 20.11.2015 trasmessa a tutti gli azionisti nota si da atto che tale adempimento obbligatorio è stato altresì sollecitato nella relazione sulla verifica amministrativo-contabile notificata da ENAC e dal MEF il 7 luglio 2014;

VALUTATO che tale operazione di rafforzamento si prospetta indifferibile e necessaria al fine di assicurare alla società un equilibrio economico finanziario adeguato a consentire l’avvio degli importanti interventi infrastrutturali in programma;

RITENUTO pertanto che lo sviluppo dell’attività aeroportuale, attuata nel pieno rispetto degli standard di sicurezza ed assicurando la massima efficienza e la migliore qualità di servizio agli utenti passeggeri, con l’obiettivo di accrescere la propria produttività e redditività, è finalizzata a contribuire allo sviluppo socioeconomico del territorio regionale calabrese, compatibilmente con il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente;

DATO ATTO che in ottemperanza alla disposizione dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre n. 190, avvenuta con deliberazione di G.C. n. 23 del 2/04/2015 con la quale l’Ente, nell’adottare il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni possedute, ha ritenuto la partecipazione nella società SACAL Spa strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio, in base a quanto previsto dall’art. 2, commi 1 e 4, della legge 29/12/1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 3, comma 27, legge 24/12/2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni.

PRESO ATTO della nota della società, acquisita agli atti camerale con prot. 15437 del 16.09.2016, avente ad oggetto “Aumento di capitale ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 521/2016 – modalità di esecuzione del deliberato assembleare del 18 dicembre 2015;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Camerale n. 137 del 22/12/2014 avente ad oggetto “Regolamento per la gestione delle partecipazioni e esame delle partecipazioni detenute in società ai fini della eventuale dismissione, ex art. 1 comma 569 della legge 147/2013;

VISTO il DPR n. 254/2005;

VISTA la Circolare del MISE n. 3612/C del 26/07/20017;



VISTO il Codice Civile;

VISTO lo Statuto camerale approvato con deliberazione di Consiglio Camerale n. 3 del 25/07/2001 come da ultimo aggiornato con deliberazione di Consiglio Camerale n. 2 del 22/01/2013;

RAVVISATO l'interesse della camera in quanto tali linee strategiche sono coerenti con il programma pluriennale ed annuale dell'ente;

VISTA la Legge 580/93 così come modificata dal d.lgs. n. 23/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO opportuno procedere alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione della società aeroportuale;

VISTA la relazione istruttoria resa dal Vicecaporagioniere e dal Segretario generale f.f.;

VISTA la relazione contabile resa dal Caporagioniere e dal Segretario generale f.f.;

VISTA la proposta del Segretario Generale f.f. di aggiornare il Piano degli investimenti del Budget Direzionale, per come previsto dalla Circolare MSE 3612/2007;

VERIFICATA la regolarità della propria composizione in quanto sono presenti n. 8 componenti;

PRESO ATTO della presenza del Collegio dei Revisori e in particolare del Presidente dott. Bruno Scarcella e del Componente dott. Mario Corbelli;

ALL'UNANIMITA' dei voti palesemente espressi,

DELIBERA

- 1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 254/2005 e della Circolare Mise 3612/2007, il Piano degli investimenti del Budget direzionale 2016 per come segue:

Conto interessato	Importo Stanziato	Importo Aggiornato	Differenza	Centro di costo di allocazione
112001- Partecipazioni azionarie	€ 15.469,67	€ 15.510,00	+ € 40,33	L03B
111003- Fabbricati	€ 198.000,00	€ 197.959,67	- € 40,33	K022

- 2) di esercitare, ai sensi dell'art. 2441 del cod.civ., il diritto di opzione con sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione della società SACAL Spa, per un numero proporzionale alla partecipazione già detenuta dello 0,30% e per un importo di euro 15.510,00, equivalente a n. 30 azioni ordinarie del valore nominale di euro 517,00;
- 3) di non procedere alla sottoscrizione della azioni rimaste inopstate;
- 4) di demandare al Segretario Generale f.f. l'adozione degli atti consequenziali derivanti dalla presente deliberazione;
- 5) di inviare la presente deliberazione alla Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – nonché all'Autorità garante per della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, comma 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016;
- 6) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet istituzionale dell'amministrazione;



Camera di Commercio
Cosenza



VERBALE DI GIUNTA
N.15 DEL 19.10.2016

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. La stessa, dopo la prescritta pubblicazione all'Albo camerale, sarà acquisita all'apposita raccolta.

**Il Segretario Generale F.F.
Dott.ssa Erminia Giorno**

**Il Presidente
Klaus Algieri**